

realizzata da

D. Lgs. 626/94



Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio Scolastico Provinciale di NAPOLI

in collaborazione con



Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche
Direzione Generale USR Campania

indirizzo internet: www.csa.napoli.bdp.it/sicurezza/sicurezza.htm
impaginazione grafica di Francesco Mennitto – Ufficio per il Supporto Informatico

SPECIALE TESTO UNICO

E' imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo TESTO UNICO sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Considerato l'impatto che questa nuova normativa produrrà nella organizzazione della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, questa news è interamente dedicata ad alcune delle novità contenute nella nuova norma.

Il 9 aprile è stato firmato dal Presidente della Repubblica Italiana, On. Giorgio Napolitano il nuovo decreto legislativo che riordina la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Adesso, per l'entrata in vigore del decreto, occorre solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dove sarà anche stabilito il numero che identificherà, negli anni seguenti, il decreto.

Anche se tutti noi siamo abituati a chiamarlo "Testo Unico", in effetti si tratta, come già detto, di un decreto legislativo; anzi, ad esser pignoli, dovremmo definirlo "**UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori**", così come è stato indicato all'art. 1, comma 1 del decreto.

Si tratta di un testo ampio e complesso, atteso da oltre 30 anni, predisposto dopo un continuo e serrato confronto con le Regioni, gli Enti competenti in materia e le parti sociali.

Un testo che però, ancor prima di vedere la luce, ha già ricevuto numerose critiche sia dalla Confindustria, che da alcuni esponenti della nuova maggioranza di Governo (ad esempio il Senatore Maurizio Sacconi, ex sottosegretario al Welfare ed esperto di lavoro, ha già riferito che il nuovo governo dovrà riaprire il tavolo con le parti sociali e ridiscutere l'intero assetto del Testo Unico appena approvato).

Ma in questa sede ci limitiamo a esaminare la norma recentemente firmata dal Presidente della Repubblica (ricordiamo: di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), norma che tiene conto delle diverse segnalazioni provenienti da organizzazioni ed associazioni impegnate nel campo della sicurezza. Il decreto, che è composto da 13 Titoli, 306 articoli e ben 52 allegati (compresi gli allegati 3A e 3B), è attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, ed è stato elaborato nel pieno rispetto della filosofia delle direttive comunitarie in materia e del decreto legislativo 626/94 che – come è noto – si fonda sulla programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro.

Il nuovo decreto, così come indicato all'art. 304, abroga numerose norme, quali ad esempio il DPR 547/55, il DPR 164/56, il DPR 303/56 (fatta eccezione per l'articolo 64), Il D. Lgs 277/91, il D. Lgs 626/94, il D. Lgs. 493/96, il D. Lgs. 494/96, e numerose altre disposizioni di legge. (continua a pag. 2)

Seminario sul Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", in collaborazione con il Comitato Paritetico Scuola Regione Campania, ha organizzato un seminario di approfondimento sul nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro. Il seminario si terrà alla Mostra d'Oltremare di Napoli, nell'ambito di Mediell, Fiera Internazionale dell'Elettrotecnica, dell'Elettronica e della Sicurezza, il giorno 16 maggio alle ore 15.

Il Comitato Paritetico, proseguendo nell'impegno di formazione portato avanti in questi anni, invita i dirigenti scolastici, gli RSPP e gli RLS a partecipare,

Nell'ultima pagina della news si allega la locandina del seminario.

Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza

(segue da pag. 1)

Nel **Titolo I**, contenente le “**Disposizioni generali del Testo Unico**”, sono contenuti i principi generali da applicare a tutte le aziende, e sono inoltre presenti le principali novità rispetto a quanto richiesto nella delega della legge 3 agosto 2007, n. 123, in particolare riguardo all’ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all’azione pubblica e alla rappresentanza sui luoghi di lavoro.

Questa newsletter, al fine di illustrare alcune di queste novità, è quasi interamente dedicata all’esame del Titolo I.

L’**articolo 1** del Capo I del decreto segnala lo scopo generale del decreto, individuato “*nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo normativo, da realizzare assicurando l’applicazione sull’intero territorio nazionale della disciplina dei diritti e degli obblighi di datori di lavoro e lavoratori nel rispetto dell’assetto delle competenze tra Stato e Regioni e delle normative comunitarie ed internazionali in materia*”.

L’**articolo 2**, che reca le “**definizioni**”, rispetto a quelle presenti nel D. Lgs. 626/94, modifica quelle del “**dirigente**” e del “**preposto**”, che diventano figure centrali per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro; vengono inoltre delineate le definizioni di “**salute**”, così come indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, quella di “**norma tecnica**” di “**buona prassi**” e di “**responsabilità sociale delle imprese**”, considerati come elementi fondamentali per “orientare i comportamenti dei datori di lavoro” e migliorare i “livelli di tutela definiti legislativamente”.

In particolare per «**dirigente**» si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, mentre per «**preposto**», si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

L’**articolo 3**, individua il campo di applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, ribadendo che il principale obbligato nel contratto di somministrazione è l’impresa utilizzatrice (principio già espresso nel decreto legislativo n. 276 del 2003), salvo l’obbligo per il somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento dei compiti per i quali è stato assunto.

I lavoratori a progetto beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore ove inseriti nei luoghi di lavoro del committente (così come già previsto nel decreto legislativo n. 276 del 2003), mentre restano esclusi i “piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”, mentre il comma 10 disciplina i lavori a distanza, ai quali si applicherà la normativa in materia di videoterminali ove si tratti di lavoratori subordinati che utilizzano VDT.

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede che “**nei riguardi (...) delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado (...) le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione**, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (...)”.

Naturalmente questo punto, così come è accaduto quando entrò in vigore il D. lgs. 626/94 (che prevedeva analoga disposizione), si riferisce alle novità contenute all’interno del Testo Unico, e non

alle precedenti normative che, divenute operative, da tempo devono essere state già applicate in tutti gli istituti scolastici.

L'**articolo 4**, ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo fa discendere particolari obblighi, **non computa gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali.**

Il **Capo II** tratta del Sistema Istituzionale ed all'**articolo 5** istituisce presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:

- a) due rappresentanti del Ministero della salute;
- b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno
- d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

All'**articolo 6**, si è provveduto a rivisitare composizione e compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, la quale risulta ora composta da:

- un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
- un rappresentante del Ministero della salute;
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero della difesa;
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
- un rappresentante del Ministero dei trasporti;
- un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
- dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nell'ambito delle iniziative che possono essere attuate dalla Commissione permanente, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, il successivo **articolo 11, al comma c)** prevede ***il finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.***

L'**articolo 7**, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, prevede che presso ogni regione e provincia autonoma operi il Comitato Regionale di Coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007

L'**articolo 8** istituisce il **Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)** nei luoghi di lavoro, al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso

l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

L'**articolo 9** definisce compiutamente le competenze in materia di salute e sicurezza di **INAIL** (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), **IPSEMA** (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) ed **ISPESL** (Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro), inquadrando in un'ottica di sistema.

I successivi articoli (dal 10 al 14) elencano le attività promozionali e l'*informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che deve essere espletata dai vari Enti e Organismi allo scopo preposti; si elencano inoltre le "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sia pubblici che privati", e le "attività di vigilanza" che devono essere espletate dall'ASL, dai Vigili del Fuoco, ecc.*

Nell'ambito delle attività promozionali l'articolo 11, al punto 4, prevede che "ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti".

Il **CAPO III** è dedicato alla *Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro*, ed alla **Sezione I** tratta delle *"Misure di Tutela e degli Obblighi"*.

L'**articolo 15** elenca le *"Misure generali di tutela"*.

Tra le oltre 20 misure generali presenti nell'articolo 15 ricordiamo:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti e i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'**articolo 16** chiarisce che la "delega di funzioni" da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa a condizione:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

Naturalmente la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti nel successivo articolo 30, comma 4.

L'**articolo 17** illustra gli obblighi non delegabili dal datore di lavoro, che sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dal successivo articolo 28 (***documento di valutazione dei rischi***);
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Il successivo **articolo 18** indica invece quali sono gli obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente, delegabili nella forma prevista nel precedente articolo 16 (e naturalmente non presenti nell'elenco degli obblighi previsti dal precedente articolo 17).

Tali obblighi possono riassumersi in:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente, ove previsto, l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui ai successivi articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il terzo comma dell'articolo 18 chiarisce che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Detto comma riprende quasi integralmente quanto precedentemente disposto dall'art. 4, comma 12 del D. Lgs. 626/94.

Nel nuovo Testo Unico, gli **articoli dal 19 al 26** elencano gli obblighi del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori, del medico competente, e gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Queste ultime disposizioni, indicate nell'articolo 26 del Testo Unico, nel D. Lgs. 626/94 erano presenti all'articolo 7, anche se la materia viene nel nuovo decreto ulteriormente individuata e puntualizzata.

In particolare, vengono riprese le previsioni di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 123, relativamente al “**documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni**” (comma 3) ed alla indicazione dei “**costi relativi alla sicurezza dal lavoro**” (comma 5).

L'ultimo articolo della prima Sezione, l'**articolo 27**, è dedicato al “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”.

Nell'ambito del **Titolo I** una intera sezione, la **Sezione II**, che comprende gli articoli dal 28 al 30, è stata dedicata alla **Valutazione dei Rischi**, adempimento prioritario se si vuole garantire l'effettiva tutela in ogni ambiente di lavoro.

L'**articolo 28**, impone al datore di lavoro di considerare “**tutti i rischi**” per la salute e sicurezza dei lavoratori (così come richiedeva, per altro, già l'articolo 4 del D. Lgs. 626/94), compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

I risultati della valutazione dei rischi devono confluire nel documento di valutazione dei rischi che deve contenere l'eventuale individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi prevedono una procedura transitoria per le aziende che oggi possono autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi mentre in seguito, a regime e comunque non oltre giugno 2012, dovranno utilizzare le specifiche procedure previste.

La sezione successiva del Titolo I, la **Sezione III**, è dedicata al **Servizio di Prevenzione e Protezione** ed alla **Riunione Periodica**.

L'**articolo 31**, corrisponde, con qualche piccola novità, all'articolo 8 del D. Lgs. 626/94.

Una novità è, ad esempio, la costituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione nelle aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese.

L'**articolo 32** ripropone, con piccoli aggiustamenti, quanto stabilito dall'articolo 8-bis del D. Lgs. 626/94. Il comma 7 prevede che le competenze acquisite debbano essere registrate nel **libretto**

formativo del cittadino, istituito dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 276/03, mentre il successivo comma 8 è specifico per le scuole e le università recuperando anche indicazioni presenti nel regolamento previsto dal D.M. n. 382/98.

In particolare i comma 8, 9 e 10 dispongono che:

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra:

- *il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;*
- *il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.*

In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Nei casi in cui il datore di lavoro (dirigente scolastico) si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

È importante notare che nel precedente articolo 2, nelle definizioni, si chiarisce bene che il «*responsabile del servizio di prevenzione e protezione*» è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, mentre l'«*addetto al servizio di prevenzione e protezione*» è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

La **Sezione IV** è dedicata alla “*formazione, informazione e addestramento*”.

L'**articolo 36** è dedicato alla “*Informazione ai lavoratori*”, mentre l'**articolo 37** riguarda la “*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*”

La formazione del rappresentante dei lavoratori, fino ad ora prevista in almeno 32 ore ma senza aggiornamenti periodici, viene ora regolamentata in modo da prevedere anche adeguato periodico aggiornamento.

La durata minima dei corsi è sempre di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplinerà le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Anche in questo caso le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione saranno registrate nel *libretto formativo del cittadino* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 276/03 e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza dovranno tener conto ai fini della verifica degli obblighi individuati dal Testo Unico.

La **Sezione V**, dedicata alla sorveglianza sanitaria, all'**articolo 38** individua i percorsi universitari necessari per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente e dispone che per lo svolgimento di tali funzioni occorre partecipare al programma di educazione continua in medicina (comma 3). Inoltre, il comma 4 prevede che venga istituito, presso il Ministero della salute, un albo dei Medici Competenti.

L'**articolo 41**, che corrisponde all'articolo 16 del D. Lgs. 626/94, individua il contenuto della sorveglianza sanitaria, mentre il successivo **articolo 42**, al comma 2, prevede che quando il lavoratore risulta inidoneo e viene adibito a mansioni inferiori, conserva retribuzione e qualifica di

provenienza e che, in caso sia adibito a mansioni equivalenti o superiori, si applichi l'articolo 2103 c.c. (mansioni del lavoratore).

La **Sezione VI** del Titolo I è dedicata alla "**Gestione delle emergenze**".

L'**articolo 43** corrisponde all'articolo 12 del D. Lgs. 626/94, e individua i principi generali ai quali il datore di lavoro ed i lavoratori, devono attenersi nella gestione delle emergenze in ambiente di lavoro

L'**articolo 44** ripropone il contenuto dell'articolo 14 del D. Lgs. 626/94, illustrando i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

L'**articolo 45**, corrispondente all'articolo 15 del D. Lgs. 626/94, corregge una delle anomalie del 626 utilizzando, già dal titolo, l'espressione "**primo soccorso**" in luogo di "pronto soccorso"; il secondo comma dell'**articolo 45** rinvia al **decreto interministeriale 388/03** per l'identificazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero degli occupati ed ai fattori di rischio.

Il successivo articolo che illustra la prevenzione incendi e ribadisce il principio che prevede che in ogni luogo di lavoro siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

La **Sezione VII** del **Titolo I** del nuovo decreto sulla sicurezza è dedicata alla "**Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori**") e si apre con l'**articolo 47** che tratta del "**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**" e che corrisponde all'articolo 18 del D. Lgs. 626/94.

L'**articolo 48** disciplina le prerogative della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (**RLST**), che deve essere presente in quelle realtà nelle quali non sia stato eletto o designato un rappresentante.

L'**articolo 49** tratta del "**rappresentante dei lavoratori di sito produttivo**" una nuova figura individuata, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nei contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, come ad esempio nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

L'**articolo 50**, corrispondente all'articolo 19 del D. Lgs. 626/94, identifica le attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Alle indicazioni già conosciute ("**egli è tenuto al rispetto del segreto industriale e dei processi lavorativi rispetto a quanto sia venuto a conoscenza per l'esercizio delle sue funzioni**") si aggiungono indicazioni ovvie, ma prima non regolamentate, come ad esempio quella contenuta al comma 7 che prevede che "**il RLS non può essere nominato come responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione**".

L'**articolo 51** è dedicato agli **Organismi Paritetici**; si tratta di "**organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento**".

L'ultimo articolo della **Sezione VII del Titolo I**, l'**articolo 52**, tratta del "sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità".

La **Sezione VIII** è dedicata alla "documentazione tecnico amministrativa e alle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali", e consta di due articoli (il 53 ed il 54).

Il **Capo IV del Titolo I** è diviso in due Sezioni: la prima è dedicata alle "**Sanzioni previste per le varie figure sensibili**" (per il datore di lavoro ma anche per il dirigente, il preposto, per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, per il medico competente, per i lavoratori e per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società

semplici operanti nel settore agricolo), mentre la seconda Sezione è dedicata alle “**disposizioni in tema di processo penale**”.

Caratteristica del nuovo decreto è di contenere gli articoli relativi alle “**sanzioni**” non alla fine del decreto (come era previsto, ad esempio, per il D. Lgs. 626/94), ma in coda ad ogni Titolo.

Troveremo quindi articoli che elencano le sanzioni anche nei successivi Titoli del testo Unico.

Per ragioni di spazio non potranno naturalmente trattarsi in questa sede gli ulteriori Titoli; Brevemente se ne indicano gli argomenti, argomenti che saranno sicuramente oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime news.

Il **Titolo II** è dedicato alle caratteristiche che devono essere posseduti dai “**luoghi di lavoro**”, e consta degli articoli dal 62 al 68.

Il **Titolo III** tratta dell’uso delle “**attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale**” (dall’articolo 69 all’articolo 87).

Il **Titolo IV**, contiene le “**misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**” e va dall’articolo 88 all’articolo 160 (sostituisce la 494/96 e le norme collegate).

Il **Titolo V** tratta della “**segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro**” e va dall’articolo 161 all’articolo 166 (sostituisce il D. Lgs. 493/96 ed è collegato, come anche i precedenti ed i successivi Titoli, ad alcuni degli oltre 50 allegati che fanno parte del TU).

Il **Titolo VI** tratta della “**movimentazione manuale dei carichi**”, e comprende gli articoli dal 167 al 171. Anche questo Titolo, come tutti quelli appena visti ed i successivi, contiene al suo interno le sanzioni per gli inadempienti.

Il **Titolo VII** riguarda le “**lavorazioni a videoterminale**”, e comprende gli articoli dal 172 al 179.

Il **Titolo VIII** tratta i rischi derivanti dagli “**agenti fisici**”, intendendo con questa denominazione i rischi prodotti dal **rumore**, dagli **ultrasuoni**, dagli **infrasuoni**, dalle **vibrazioni meccaniche**, dai **campi elettromagnetici**, dalle **radiazioni ottiche**, di origine artificiale, dal **microclima** e dalle **atmosfera iperbariche**;

L’VIII Titolo va dall’articolo 180 all’articolo 220, oltre naturalmente ai diversi allegati collegati a questo Titolo.

Il successivo **Titolo**, il **IX**, riguarda le “**sostanze pericolose**”, intendendo con questa denominazione gli **agenti chimici** presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici, **gli agenti cancerogeni e mutageni**, ed i rischi da **esposizione all’amianto**.

Il **Titolo IX** va dall’articolo 221 all’articolo 265.

Il **Titolo X** riguarda i “**rischi biologici**”, e comprende gli articoli dal 265 al 286.

Il **Titolo XI** comprende la “**protezione da atmosfere esplosive**”, e comprende gli articoli dal 287 al 297.

Il **Titolo XII** riguarda le disposizioni in materia penale e di procedura penale, e comprende gli articoli dal 298 al 303, mentre l’**ultimo Titolo**, il **XIII**, riguarda le norme transitorie e finali, trattate negli articoli 304, 305 e 306, e prevede, una volta che il decreto è entrato in vigore, l’abrogazione del DPR 27 aprile 1955, n. 547, del DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64, del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, del D. Lgs. 626/94, del D. Lgs. 493/96, del D. Lgs. 494/96, del D. Lgs. 187/05 e di numerosi altri articoli relativi ad altre norme, oltre ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

.....

Si informano i lettori della newsletter che lo spazio web dedicato alla sicurezza, raggiungibile all’indirizzo indicato nella prima pagina, una volta pubblicato il nuovo decreto sulla Gazzetta Ufficiale, richiederà opportune modifiche che potrebbe richiedere tempi anche lunghi. Pertanto alla consultazione del suddetto spazio web l’utente dovrà necessariamente abbinare il recupero delle nuove indicazioni eventualmente previste dal Testo Unico sulla sicurezza. È possibile contattare l’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USP di Napoli ai numeri telefonici:

081 55 76 295 – 296

Se vuoi che la newsletter sia inviata alla tua casella postale personale

invia una mail all’indirizzo:

peppe.esposito.na@istruzione.it

settimomediel 2008

fiera internazionale
dell'elettrotecnica, elettronica,
illuminazione e sicurezza

16-18 maggio, napoli | ore 9-19
Unico Ingresso Piazzale Tecchio


MERIDIANAFIERE
tel +39 081 844 40 49
www.medielfiere.net



Scheda di registrazione / registration form

Compilare in stampatello e presentare alla reception
Please fill in c early. Fill the card in and hand over the reception

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

TELEFONO/FAX/E-MAIL

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della nuova normativa sulla privacy (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 del nuovo codice), autorizzo la Meridiana Fiere srl a cedere i miei dati personali esclusivamente alle aziende partecipanti al 7° MEDIEL. Tali dati potranno successivamente essere utilizzati per l'inizio di inviti e informazioni relativi ai propri eventi, servizi, prodotti ed attività.

FIRMA



Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.

in collaborazione con
Organismo Paritetico ex art. 20 D.lgs 626/94 del Comparto Scuola Campania

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

*Le novità introdotte e le responsabilità dei soggetti coinvolti
nel Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale*

NAPOLI 16 MAGGIO 2008 ORE 15,00

Il seminario, finalizzato ad implementare le conoscenze sia pratiche che teoriche, vuole essere un momento di approfondimento sulle novità e sulle criticità del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza grazie all'intervento dei principali ed autorevoli esperti della materia. L'evento costituisce altresì credito formativo previsto dall'accordo Stato Regioni del 14.02.2006, Allegato 2, di cui all'art. 8 bis, comma 2 del Decreto Leg/vo 626/94. Inoltre, l'attestato di partecipazione può essere inserito nel libretto formativo del cittadino ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i).

n.b. – la scheda di iscrizione non deve essere spedita preventivamente, ma va presentata solo alla reception del Seminario, che si terrà il giorno 16 maggio, alle ore 15.00, presso la Mostra d'Oltremare in Napoli, nell'ambito della VII edizione del MEDIEL.